

CAMERA DEI DEPUTATI N. 648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACERATINI, PAZZAGLIA, TRANTINO, BERSELLI,
MACALUSO, CARADONNA, FRANCHI, GUARRA, LO
PORTO, MAZZONE, MITOLO, NANIA, PARLATO, TASSI,
TATARELLA, TREMAGLIA, VALENSISE**

Presentata l'8 luglio 1987

**Modifiche all'ordinamento forense
ed agli esami di procuratore legale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre la riforma organica dell'ordinamento forense incontra notevoli rallentamenti ed ostacoli, si rende necessario intervenire nuovamente su taluni dei meccanismi che regolano l'accesso alla professione legale.

Dopo la riforma introdotta con la legge 24 luglio 1985, n. 406, si è sviluppato nel Paese un vivace dibattito culturale in ordine ai deludenti risultati che si sono avuti negli esami di procuratore legale in molti distretti di Corte di appello.

Le percentuali bassissime degli abilitati rispetto al rilevante numero dei candidati (in molte sedi il rapporto si è aggirato sul 10 per cento) hanno creato un diffuso malessere fra i tanti giovani che aspirano ad accedere alla professione forense, malessere che è talora sfociato in

aperte manifestazioni di contestazione del sistema, nelle quali si è giunti persino alla richiesta di abolizione dell'esame e di conseguimento dell'abilitazione per anzianità.

È evidente che — come sovente accade in casi consimili — giuste aspirazioni si mescolano ad inaccettabili pretese che, nella speranza di aggirare il provvidenziale disposto dell'articolo 33 della Costituzione, porterebbero allo svilimento della professione forense attraverso l'introduzione di un quanto mai deplorabile precariato fra gli avvocati italiani.

È certamente il caso di rivedere tutta la problematica della scuola e dell'Università, dove demagogia ed insipienza hanno sovente creato i presupposti per una gigantesca truffa a danno dei nostri giovani.

Peraltro, e nell'immediato, alcune delle principali e più serie censure che vengono mosse all'attuale meccanismo di accesso alla professione forense, suggeriscono l'opportunità di un immediato intervento del legislatore.

Si tratta, infatti, di rendere da un lato meno drammatica la condizione dei tanti praticanti procuratori legali, ai quali dopo quattro anni dall'iscrizione al registro di categoria, viene inibito il diritto di esercitare il patrocinio avanti le Preture del distretto di appartenenza.

L'obiettivo difficoltà degli esami di procuratore impone una dilatazione di questo termine e a ciò si provvede con l'articolo 1 della presente proposta di legge.

Con l'articolo 2 si viene incontro ad un desiderio, diffuso e legittimo, di funzionalità e di rapidità nell'espletamento degli esami, contenendosi nel numero massimo di 500 candidati, l'impegno annuale delle singole commissioni distrettuali.

Infine con l'articolo 3 si razionalizzano le prove di esame con talune modifiche

di cui da tempo si chiede l'introduzione e, precisamente, con il carattere più pratico delle prove medesime (redazione di un atto giudiziale), con l'alternativa per il secondo giorno d'esame fra il diritto penale ed il diritto amministrativo e con l'obbligo della valutazione « congiunta » degli elaborati, ai fini di un giudizio « globale » sulla idoneità del candidato.

Si tratta, come è agevole intuire, di una proposta di legge che affronta i problemi più spinosi che gli esami di procuratore hanno sollevato e che, mentre è disponibile ad arricchimenti e contributi da ogni settore del Parlamento, trae spunto e giustificazione dalla già ricordata insensibilità che, in sede legislativa, ha fatto sino ad oggi deplorabilmente trascurare il problema della riforma organica della professione forense in tutti i suoi aspetti.

In questo ambito e con questi propositi, ci auguriamo che il Parlamento voglia sollecitamente approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dal punto 5 del primo comma dell'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, per un periodo di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore quadriennio, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

3. È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia" ».

ART. 2.

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale si svolgono presso ciascun distretto di Corte di appello, con il limite di 500 candidati per ogni commissione esaminatrice.

2. A tal fine, nelle sedi in cui il numero dei candidati eccede l'anzidetto limite, il Ministro di grazia e giustizia provvede a nominare le ulteriori occorrente commissioni esaminatrici.

ART. 3.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. L'esame di abilitazione consta di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte si svolgono in sessioni della durata di sette ore, e consistono nello svolgimento di temi aventi per oggetto la redazione di un atto giudiziario di parte, in relazione ad una fattispecie che presupponga conoscenze sia di diritto sostanziale che di diritto processuale.

2. La prima prova dovrà vertere sul diritto civile e il diritto processuale civile, la seconda prova, a scelta del candidato, sul diritto penale e il diritto processuale penale oppure sul diritto amministrativo e relativa procedura.

3. Gli elaborati delle prove scritte non devono essere identificabili prima della chiusura dei lavori di correzione degli scritti da parte della commissione.

4. Gli elaborati delle prove scritte di ogni candidato debbono essere valutati contestualmente. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte la valutazione di "sufficiente" o di "ottimo".

5. La prova orale è pubblica e consiste:

a) nell'illustrazione delle soluzioni e delle motivazioni adottate dal candidato nelle prove scritte;

b) nella discussione di questioni proposte al candidato nelle materie seguenti: diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale, diritto processuale penale.

6. Supera l'esame di abilitazione professionale il candidato che, essendo stato ammesso alle prove orali, consegua una votazione complessiva di almeno 6/10 in ogni materia ».